

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

Audizione del Presidente dell'ANVUR presso la VII Commissione del Senato avente per oggetto lo schema di Decreto Ministeriale recante la valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (n. 396).

Il Presidente dell'ANVUR Prof. Stefano Fantoni ringrazia il Presidente Sen. Guido Possa, e per suo tramite, tutti i componenti della Commissione per l'audizione concessa all'ANVUR in merito ad un tema che rappresenta il nucleo centrale della valutazione sulla gestione, sull'attività formativa e sulla ricerca del sistema universitario nazionale.

Con l'approvazione di questo decreto, la valutazione su tutte le attività istituzionali degli atenei italiani per la prima volta viene resa sistematica e parzialmente collegata, attraverso meccanismi premiali, alla distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università. Il decreto in oggetto afferma il fondamentale principio che gli Atenei assumono liberamente le proprie decisioni, in base all'autonomia universitaria, sancita dall'art. 33 della Costituzione Italiana, ma sono responsabili delle conseguenze di queste decisioni, i cui effetti devono essere sistematicamente valutati.

Nello schema del decreto in oggetto, viene attribuito all'ANVUR il compito di definire i criteri, fissare gli indicatori ed attuare le verifiche per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di laurea, nonché di identificare e di monitorare , in coordinamento con i Nuclei di Valutazione Interna, i criteri e gli indicatori per la valutazione periodica della qualità degli Atenei, in termini di efficienza della gestione e di efficacia dei risultati conseguiti. Il ruolo centrale e non meramente di supporto e consultivo dell'ANVUR nell'attuazione dei sistemi di accreditamento e valutazione, è in linea con i compiti attribuiti all'Agenzia dal DPR 1 febbraio 2010, n. 76 (art. 2, commi 1-4; art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) e dal DPR 30/12/2010 n. 240 (art. 5, comma 3, lettere a) e b).

La definizione ex-ante trasparente e precisa di criteri e parametri valutativi e la verifica ex-post dei livelli raggiunti, anche attraverso l'utilizzo di visite in sede da parte di commissioni di esperti, è un processo consolidato e largamente diffuso: d'altra parte può essere ragionevole e condivisibile solo un sistema di valutazione nazionale che dichiari in partenza (ex-ante) i criteri su cui si verrà giudicati (ex-post). Pertanto il Consiglio Direttivo terrà conto di criteri, parametri e metodi di accreditamento e valutazione già applicati negli altri paesi europei. Fermo restando il ruolo di terzietà ed autonomia in cui la legge istitutiva colloca l'ANVUR, l'intero processo verrà realizzato attraverso il dialogo ed il coordinamento operativo con i soggetti interessati, nel rispetto del principio della coesione nazionale.



Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR esprime un parere favorevole sull'impianto generale del decreto. Si sottolineano tre punti critici per una adeguata applicazione del decreto in oggetto.

- 1. L'identificazione di parametri, criteri e modalità attuative di accreditamento iniziale e periodico, monitoraggio e valutazione delle sedi universitarie e dei corsi di laurea, in raccordo e coordinamento con l'attività dei nuclei di valutazione interna delle università, adeguatamente potenziata, con le tempistiche previste dallo schema di decreto in oggetto presuppone la messa in moto di adeguate e complesse risorse umane e finanziarie. I processi di accreditamento e di valutazione di sedi comporteranno l'applicazione di criteri, la raccolta di dati in coordinamento con i nuclei di valutazione e la messa a punto di un sistema di visite ispettive di esperti ("site visits"), costituendo in prospettiva uno degli impegni più gravosi dell'attività istituzionale dell'ANVUR. Per garantirne la qualità e l'utilità, l'accreditamento e la valutazione dovranno essere sostenuti da adeguati finanziamenti e dal reclutamento di esperti della valutazione e di personale tecnico amministrativo in misura appropriata. L'assenza o la non adeguatezza di tali finanziamenti precluderà il corretto funzionamento del processo, con serie conseguenze sulla qualità e sulla credibilità dell'ANVUR e dell'intero sistema universitario italiano.
- 2. L'accreditamento e la valutazione si configurano come attività a ciclo continuo, in cui tutti gli atenei vengono esaminati in un periodo che, data la mole del sistema universitario italiano, è ragionevole stimare in cinque anni: sottolineiamo che, per essere efficace, accreditamento e valutazione non possono essere un *una tantum*, e devono comprendere un controllo sistematico degli esiti. Fin dall'inizio, pertanto, dovrà essere garantita la continuità di tale processo anche dopo la conclusione del primo ciclo quinquennale.
- 3. In relazione alla celerità dell'iter di approvazione dello schema di decreto, il termine di 60 giorni dato all'ANVUR per elaborare criteri e parametri per l'accreditamento e la valutazione (articolo 5, comma 1 e articolo 9, comma 1) appare troppo breve. Tenendo in considerazione che l'applicazione dei processi previsti dal decreto avverrà a partire dall'anno accademico successivo a quello nel quale verranno emanati gli atti di competenza dell'ANVUR (art.16, comma 1), il termine di 120 giorni per l'identificazione di criteri, parametri e metodologie per accreditamento e valutazione sembra più adeguato, e non incide sulla tempestiva applicazione del decreto.